

STATUTO

S.O.S. CASA - COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: VILLAFRANCA DI VERONA VR
LOCALITA' EMMAUS 1
Numero REA: VR - 166682
Codice fiscale: 01210350235
Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 13-01-2022 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "B"
all'atto con i Numeri
28765 di Repertorio
15475 della Raccolta

**"STATUTO di
S.O.S. CASA - Cooperativa Sociale"
COSTITUZIONE - SEDE - DURATA - SCOPI**

ART. 1 - Costituzione, sede, durata e scioglimento anticipato

È costituita in conformità ai principi ed alla disciplina della mutualità e senza fini di lucro una società cooperativa sociale con la denominazione **"S.O.S. CASA - Cooperativa Sociale"** con sede nel comune di Villafranca di Verona.

Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI, libro V, del c.c. e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società per azioni.

La sede sociale può essere trasferita in qualsiasi indirizzo del Comune indicato, con semplice decisione del Consiglio di Amministrazione abilitato alle conseguenti dichiarazioni necessarie, presso l'Ufficio del Registro delle imprese; spetta invece all'Assemblea dei Soci decidere il trasferimento della sede in un comune diverso da quello indicato.

Sedi operative, filiali, succursali, agenzie, uffici di rappresentanza, sia in Italia sia all'estero, potranno essere istituite o soppresse con semplice decisione del Consiglio di Amministrazione.

Il domicilio dei Soci, per i rapporti con la Cooperativa, è quello risultante dal Libro Soci.

La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050 (trentun dicembre duemilacinquanta) e potrà essere prorogata, una o più volte, con delibera dell'Assemblea.

ART. 2 - Scopo e oggetto

La cooperativa si propone, senza finalità di speculazione privata, ma con finalità mutualistiche secondo le norme del D.L.C.P.S. 14.12.1947 n. 1577 e successive modificazioni, di perseguire interessi generali della comunità volti alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini ed in specifico di favorire e procurare migliori condizioni di vita e di lavoro a persone che trovano difficoltà a reperire una dignitosa sistemazione abitativa, con particolare attenzione ai lavoratori extracomunitari immigrati.

La cooperativa pertanto ha per oggetto:

- a) la gestione di servizi di ospitalità anche a favore di lavoratori immigrati utilizzando immobili sia in proprietà che in affitto;
- b) la promozione culturale, attraverso incontri, seminari, scambi ecc. sui problemi della solidarietà sociale.

Ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale la società potrà altresì assumere, sia direttamente che indirettamente, interessenze e partecipazioni (ma non in via esclusiva e nemmeno prevalente, non a fini di collocamento, comunque con esclusione dell'esercizio professionale nei confronti del

pubblico) in altre società di capitali od enti aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio.

Essa può altresì compiere tutte le operazioni commerciali ed immobiliari ritenute dall'Organo Amministrativo necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale; al medesimo fine, e con le limitazioni di cui al precedente comma, essa può pure prestare, anche per conto terzi, avalli, fidejussioni ed ogni altra garanzia anche reale.

RAPPORTO SOCIALE E RAPPORTO MUTUALISTICO

ART. 3 - Numero, categorie, requisiti e diritti dei soci

Il numero dei soci è illimitato e variabile, ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Se successivamente alla costituzione il numero dei soci diviene inferiore a quello stabilito dalla legge, esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la società si scioglie e deve essere posta in liquidazione.

Possono essere soci cooperatori le persone fisiche che ne condividono le finalità e si impegnano a collaborare nelle attività sociali.

Possono altresì essere soci:

- le persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il sostegno alle attività delle cooperative sociali;
- gli enti, gli organismi e le Associazioni non a scopo di lucro con finalità analoghe a quelle della Cooperativa.

È consentita l'ammissione a soci di elementi tecnici ed amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento dell'ente.

ART. 4 - Doveri dei Soci

I Soci devono contribuire al perseguimento degli scopi sociali, quindi concorrono alla gestione dell'impresa, partecipando alla formazione degli Organi sociali ed alla definizione della struttura di direzione e conduzione inoltre essi partecipano all'elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi di produzione del servizio; contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione; mettono a disposizione le proprie capacità professionali anche in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta.

I Soci sono tenuti al versamento delle quote sottoscritte ed all'osservanza delle norme statutarie o regolamentari e delle delibere legittimamente prese dagli Organi sociali.

Ogni Socio è responsabile per gli obblighi sociali, limitatamente alla quota sottoscritta.

Il socio cessato e gli eredi del socio defunto sono responsabili verso la Cooperativa conformemente all'art. 2536 c.c..

È fatto divieto ai soci di esercitare attività in imprese

concorrenti, di aderire contemporaneamente ad altre cooperative che perseguano identici scopi sociali ed esplicino un'attività concorrente, salvo espressa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.

Le decisioni dei Soci che non sono prese in conformità della legge o dell'atto costitutivo, possono essere impugnate dai Soci che non vi hanno consentito entro 90 giorni dalla loro trascrizione nel Libro delle decisioni dei Soci.

ART. 5 - Ammissione di nuovo socio cooperatore e rigetto della domanda-

Chi intenda essere ammesso in qualità di socio, deve presentare al Consiglio di Amministrazione della Cooperativa domanda scritta contenente:

- cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza e domicilio, cittadinanza;
- la quota di capitale sociale che si proponga di sottoscrivere;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare l'atto costitutivo, lo Statuto sociale e gli eventuali regolamenti interni, e di accettare le deliberazioni legalmente adottate dagli Organi sociali;
- l'accettazione esplicita della Clausola compromissoria di cui agli articoli 29 e 30 del presente Statuto.

Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti richiesti per l'ammissione e valutati i motivi che hanno determinato la domanda dell'interessato, decide in merito.

La delibera di ammissione dev'essere comunicata all'interessato e annotata nel Libro Soci a cura del Consiglio di Amministrazione.

Il neo ammesso deve versare almeno il valore nominale delle quote sottoscritte. Non adempiendosi a tale obbligo entro 30 giorni dalla comunicazione della delibera del Consiglio di Amministrazione relativa all'accettazione della domanda, questa si intende come nulla.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio di Amministrazione, la delibera di rigetto deve essere motivata e comunicata entro 60 giorni agli interessati. In questo caso essi possono chiedere, entro i 60 giorni successivi alla comunicazione del diniego, che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale, quando non appositamente convocata, delibera sulle domande non accolte in occasione della convocazione normale immediatamente seguente.

In sede di Bilancio, il Consiglio di Amministrazione illustra le ragioni delle delibere assunte relativamente all'ammissione dei nuovi Soci.

ART. 6 - Estinzione del rapporto sociale

L'estinzione del rapporto sociale è determinata da morte, recesso o esclusione del socio e, per le persone giuridiche,

dallo scioglimento.

ART. 7 - Recesso -

Oltre che nei casi previsti dal Codice Civile il socio può recedere dalla Cooperativa nel caso in cui non abbia concorso alle deliberazioni riguardanti:

- la trasformazione dell'oggetto sociale quando consente un cambiamento significativo dell'attività della Cooperativa;
- la trasformazione della Cooperativa;
- il trasferimento della sede sociale all'estero;
- la revoca dello stato di liquidazione;
- le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione;
- l'eliminazione di una o più cause di recesso previste dal presente statuto;
- la proroga del termine;
- l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione delle quote di partecipazione sociale.

Il recesso non può essere parziale.

Il recesso dovrà essere comunicato con lettera raccomandata al Consiglio di Amministrazione, il quale deve esaminarla entro 60 giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio che, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può attivare la procedura di conciliazione di cui al successivo art. 30 del presente statuto.

Il recesso ha effetto - per quanto riguarda il rapporto sociale - dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda; per quanto riguarda i rapporti mutualistici tra Socio e società e se comunicato almeno tre mesi prima, ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, ma, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

ART. 8 - Esclusione -

Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione i soci singolarmente possono venir esclusi:

- a) per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivino dalla legge, dal contratto sociale, dal regolamento o dal rapporto mutualistico;
- b) per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla società;
- c) nel caso indicato all'art. 2531 c.c.;
- d) nei casi previsti dall'art. 2286 c.c.;
- e) nei casi previsti dall'art. 2288, c. 1, c.c..

Nel caso indicato dalla lettera a), il socio inadempiente deve essere invitato a mezzo lettera raccomandata a mettersi in regola e l'esclusione potrà aver luogo solo trascorsi 2 mesi dal detto invito e sempreché il socio si mantenga inadempiente.

La delibera di esclusione dev'essere in ogni caso

debitamente comunicata al Socio con raccomandata, a cura del Consiglio di Amministrazione. Contro la delibera di esclusione il Socio può instaurare procedura di conciliazione, secondo le modalità di cui all'art. 30, nel termine di 60 giorni dal ricevimento della comunicazione di esclusione.

ART. 9 - Morte del socio -

In caso di morte del socio, gli eredi hanno diritto alla liquidazione della quota secondo le disposizioni dell'art. 12 del presente statuto.

Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Cooperativa, invece, subentrano nella partecipazione del socio deceduto. In questo caso, se sono più di uno essi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che la quota di capitale corrispondente sia divisibile e la Cooperativa consenta alla spartizione tra gli eredi.

ART. 10 - Trattamento normativo ed economico dei lavoratori e delle lavoratrici -

I lavoratori e le lavoratrici hanno diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e successive eventuali modifiche ed integrazioni. In ogni caso, la differenza retributiva tra lavoratori/trici dipendenti della cooperativa non può essere superiore al rapporto uno ad otto, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda. La cooperativa dà conto del rispetto di tale parametro nel proprio bilancio sociale.

PATRIMONIO ED ESERCIZIO SOCIALE

ART. 11 - Patrimonio sociale e quote di capitale sociale -

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote di valore nominale non inferiore né superiore ai limiti stabiliti dalla legge;
- b) dalla riserva legale, costituita dagli accantonamenti degli utili di gestione;
- c) da fondi e riserve, eventuali e/o straordinarie;
- d) da qualsiasi tipo di liberalità che pervenisse alla cooperativa.

ART. 12 - Liquidazione e rimborso di quota -

Nei casi di recesso, esclusione o morte di un Socio, questi o i suoi eredi hanno diritto al rimborso delle quote che avrà luogo sulla base del Bilancio dell'esercizio in cui si scioglie il rapporto sociale. In ogni caso il rimborso non potrà superare il valore nominale delle quote possedute (eventualmente ridotto in proporzione alle perdite imputabili al capitale sociale).

Il pagamento dev'essere eseguito entro 180 giorni dall'approvazione del Bilancio relativo all'esercizio in cui si sia verificato il fatto estintivo del rapporto.

Per la frazione di quota assegnata al Socio ai sensi degli articoli 2545-quinquies e sexies, il rimborso corrispondente, compresi gli interessi legali, può essere effettuato in più rate entro il termine di 5 anni.

Se, entro un anno dall'estinzione del rapporto sociale e/o mutualistico, si manifestasse l'insolvenza della società, il Socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto a rimborso.

ART. 13 - Vincoli sulle quote -

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o usufrutto né altro vincolo, dovendosi considerare vincolate a favore della Cooperativa, a garanzia delle obbligazioni contratte dai Soci verso di essa.

La Cooperativa, espletate le procedure del caso, potrà incamerare le partecipazioni Sociali dei Soci inadempienti e morosi sino alla copertura del suo credito.

ART. 14 - Riserve e divieto di distribuzione -

Le riserve sono destinate a coprire eventuali perdite.

Durante la vita della Cooperativa ne è vietata la distribuzione ai Soci, così come allo scioglimento della stessa.

ART. 15 - Esercizio sociale, approvazione del bilancio, destinazione degli utili -

L'esercizio Sociale decorre dall'1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede, entro i termini di legge, alla redazione del Bilancio che dovrà essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea secondo le disposizioni degli articoli 17 e seguenti del presente statuto.

Le valutazioni patrimoniali dovranno essere fatte secondo la legge e con criteri di oculata prudenza.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione degli utili d'esercizio destinandoli:

- a) non meno del 30% (trenta per cento) al fondo di riserva legale, comunque indivisibile;
- b) una quota ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, secondo le modalità previste dalla legge;
- c) ai Soci, quale dividendo, in quote ragguagliate al capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato, ma in misura non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo;
- d) ad eventuale aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato, nei limiti consentiti dalla legge per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali;
- e) l'eventuale rimanenza sarà destinata a riserva straordinaria indivisibile.

Eccetto che per i punti a) e b), l'Assemblea può sempre

deliberare di destinare tutti gli utili a riserva indivisibile.

In particolare, la Cooperativa:

- a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore a quella prevista dalla legge e dal presente statuto sociale;
- b) non potrà distribuire le riserve fra i Soci durante la vita della società;
- c) dovrà provvedere alla devoluzione del patrimonio residuo, in caso di liquidazione, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione o secondo le altre modalità previste dalla legge, dedotti soltanto il capitale versato e rivalutato, nonché i dividendi eventualmente maturati.

La cooperativa deve inoltre, nei medesimi termini, depositare presso il registro delle imprese e pubblicare il bilancio sociale redatto tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'impresa sociale, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte, in ottemperanza alle relative linee guida.

ART. 16 - Provvedimenti in caso di perdita -

Se, in conseguenza di perdite, il capitale risulta diminuito di oltre un terzo, il Consiglio di Amministrazione deve convocare senza indugio l'Assemblea dei Soci per gli opportuni provvedimenti.

Se, entro l'esercizio successivo, la perdita non risulta diminuita a meno di un terzo, l'Assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio, deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate.

In mancanza, il Consiglio di Amministrazione e, se nominati, i Sindaci devono chiedere al Tribunale di Verona che venga disposta la riduzione del capitale in ragione delle perdite risultanti dal Bilancio.

Se, per la perdita di cui al precedente punto, il capitale risulta completamente eroso, il Consiglio di Amministrazione deve convocare senza indugio l'Assemblea per deliberare la riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al minimo di legge.

ORGANI SOCIALI

ART. 17 - Assemblea dei soci -

L'Assemblea è convocata anche fuori della sede sociale purché in Italia, nei casi e nei modi di legge.

In ogni caso, l'Assemblea annuale per l'approvazione del bilancio deve essere convocata entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, invece entro e non oltre 180 giorni quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società e in caso di redazione del bilancio consolidato.

L'Assemblea:

- a) approva il Bilancio consuntivo e, se del caso, anche quello preventivo;
- b) decide per la destinazione degli utili;
- c) procede alla nomina degli Organi sociali;
- d) delibera sulla responsabilità di amministratori e sindaci;
- e) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dal presente Statuto o dalle norme speciali in materia di cooperazione, nonché sugli oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio di Amministrazione conformemente alle disposizioni di legge e Statuto;
- f) delibera sulle modificazioni dello Statuto, sulla proroga della durata, sullo scioglimento anticipato e sulla messa in liquidazione della Cooperativa, nonché sulla nomina e sui poteri dei liquidatori.

ART. 18 - Convocazione -

L'Assemblea si riunisce quante volte il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno e/o anche quando il Collegio dei Sindaci o almeno un terzo dei Soci ne faccia richiesta per iscritto, con l'indicazione delle materie da trattare.

In questi ultimi casi la convocazione deve aver luogo entro 20 giorni dalla data della richiesta.

La convocazione deve effettuarsi a cura del Consiglio di Amministrazione mediante avviso contenente la data, il luogo e l'ordine del giorno della prima convocazione, nonché le rispettive indicazioni relative alla seconda convocazione che seguirà di almeno 24 ore la prima.

Tale avviso deve essere affisso nella Sede sociale almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea e dev'essere fatto pervenire nel medesimo tempo a tutti i Soci al recapito risultante dal Libro dei Soci, tramite un mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento.

Il Consiglio di Amministrazione decide, nei limiti di legge, se l'Assemblea debba riunirsi in adunanza o consultarsi a distanza per iscritto: deve dar conto di questa disposizione contestualmente all'avviso di convocazione dell'Assemblea.

ART. 19 - Quorum di costituzione e quorum di deliberazione -

In mancanza dell'adempimento delle formalità di convocazione di cui al precedente articolo, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci, gli amministratori e i sindaci effettivi, se nominati.

L'assemblea è valida qualunque sia l'oggetto da trattare:

- in prima convocazione quando siano presenti tanti soci che rappresentino la maggioranza dei voti di tutti i soci;
- in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati.

Le deliberazioni sono adottate con la maggioranza dei voti spettanti ai soci presenti e/o validamente rappresentati

nell'adunanza.

Quando si tratta di deliberare sul cambiamento dell'oggetto, sulla trasformazione e sulla fusione della società oppure sul trasferimento della sede sociale anche in altra località del territorio dello Stato, sull'azione di responsabilità degli amministratori, tanto in prima quanto in seconda convocazione, le deliberazioni devono essere prese con voto favorevole di almeno i 3/5 dei voti di tutti i soci.

ART. 20 - Presidenza e verbalizzazione dell'Assemblea -

Le Assemblee sono di norma presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dal Vice Presidente o da altro Socio eletto dagli intervenuti.

L'Assemblea nomina un Segretario verbalizzante e, se necessario, due scrutatori.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono essere riportate a verbale e sottoscritte dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario.

ART. 21 - Modalità di votazione e procedure di deliberazione per iscritto -

Con decisione presa dall'Assemblea all'inizio della riunione, e comunque in modo palese, le decisioni possono essere adottate per iscritto, con le modalità di cui ai commi seguenti, salvo che vi si oppongano tutti i Consiglieri d'Amministrazione o la maggioranza dei soci.

Nel caso si opti per il sistema della consultazione scritta il Consiglio di Amministrazione redigerà apposito documento scritto, dal quale dovranno risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto della decisione;
- il contenuto della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;
- l'indicazione dei soci consenzienti;
- l'indicazione dei soci contrari o astenuti e, su richiesta degli stessi, l'indicazione del motivo della loro contrarietà o astensione;
- la sottoscrizione di tutti i soci, sia consenzienti, sia astenuti, sia contrari.

Nel caso si opti per il sistema del consenso espresso per iscritto il Consiglio di Amministrazione redigerà apposito documento scritto dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento della decisione;
- il contenuto per esteso della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti.

Copia di tale documento dovrà essere trasmessa, con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione, a tutti i soci, i quali, entro i cinque giorni successivi, dovranno trasmettere, con modalità analoghe, alla Cooperativa apposita dichiarazione, scritta in calce alla copia del documento ricevuto, nella quale dovranno esprimere il proprio voto favorevole o contrario

ovvero l'astensione, indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della loro contrarietà o astensione; la mancanza di dichiarazione dei soci entro il termine suddetto equivale a voto contrario.

Perché le decisioni di cui al presente articolo siano prese validamente devono parteciparvi tanti soci che rappresentino almeno la metà dei voti spettanti alla totalità dei soci. Le decisioni sono prese con la maggioranza dei voti spettanti ai soci partecipanti.

Le decisioni dei soci, adottate mediante consenso espresso per iscritto o consultazione scritta, dovranno essere trascritte senza indugio nel Libro dei Verbali di Assemblea e delle Decisioni dei Soci.

ART. 22 - Diritto di voto in Assemblea -

Per le decisioni dei soci hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora con i versamenti della quota sottoscritta.

Le modalità delle votazioni saranno stabilite dall'Assemblea; è comunque esclusa la votazione segreta.

Ciascun socio ha un solo voto qualunque sia l'ammontare della quota sottoscritta e versata.

I soci che per qualsiasi motivo non possono intervenire personalmente all'assemblea hanno la facoltà di farvisi rappresentare soltanto da altri soci - aventi diritto di voto, ma esclusi i sindaci e gli amministratori -, mediante delega scritta: ciascun socio può rappresentare solo 1 altro socio; le deleghe, presentate al presidente all'inizio dell'Assemblea, devono essere menzionate nel verbale e custodite nel libro delle adunanze e delle decisioni dei Soci.

ART. 23 - Consiglio di Amministrazione -

Il Consiglio di Amministrazione è composto da 3 a 9 componenti eletti fra i Soci dall'Assemblea, che ne determina previamente il numero. I Consiglieri durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo anno dell'ultimo mandato, ovvero anche fino a revoca. I Consiglieri prestano la loro attività a titolo gratuito.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente, eventuali Vicepresidente e Segretario per durata pari a quella del Consiglio di Amministrazione.

ART. 24 - Convocazioni e voto -

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o da chi ne faccia le veci, tutte le volte che egli lo riterrà utile oppure, quando ne sia fatta domanda da almeno 1/3 dei Consiglieri, e comunque almeno una volta ogni due mesi.

La convocazione è fatta a mezzo di avviso affisso almeno tre giorni prima dell'adunanza presso la sede sociale; nei casi

di urgenza a mezzo di telegramma, fax, posta elettronica o raccomandata a mano, in modo che Consiglieri e Sindaci effettivi ne siano informati almeno 24 ore prima della riunione.

L'avviso deve contenere indicazioni riguardo a giorno e ora dell'adunanza, può indicare il ricorso a specifici mezzi di telecomunicazione che consentano partecipazione ed intervento anche a distanza.

Le decisioni del Consiglio di Amministrazione possono essere adottate anche mediante consultazione scritta, laddove il presidente lo ritenga opportuno, o mediante consenso espresso per iscritto. In tal caso si applicano le procedure descritte al precedente art. 21 per l'Assemblea dei soci.

Le adunanze sono valide quando vi intervenga, conformemente alle istruzioni date nell'avviso di convocazione, la maggioranza degli amministratori in carica.

Se non determinate preventivamente, le modalità della votazione sono stabilite dallo stesso Consiglio, a norma di legge. Il voto è sempre palese. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei convocati regolarmente partecipanti. È escluso il voto dato per rappresentanza.

ART. 25 - Compiti e poteri del Consiglio di Amministrazione -

Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri di amministrazione non riservati all'Assemblea, ivi comprese le deliberazioni in materia di acquisto di beni immobili o di operazioni bancarie e finanziarie.

In particolare, rientrano nella competenza del Consiglio di Amministrazione:

- a) le delibere in tema di ammissione o non ammissione di nuovi soci; loro esclusione o recesso;
- b) la redazione dei regolamenti interni e dei bilanci consuntivo o, all'occorrenza, preventivo;
- c) la tenuta dei libri sociali;
- d) la nomina del Presidente, del Vicepresidente e del Segretario del Consiglio di Amministrazione.

Nella relazione di bilancio il Consiglio di Amministrazione specifica i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari, in conformità con il carattere cooperativo della società.

Il Consiglio di Amministrazione - fatto salvo il disposto di legge - può delegare parte delle proprie attribuzioni ad uno o più membri oppure ad un Comitato Esecutivo la cui consistenza numerica e le cui attribuzioni sono fissate dallo stesso Consiglio di Amministrazione, a norma di legge.

ART. 26 - Presidente del Consiglio di Amministrazione -

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione svolge un ruolo di sintesi e di propulsione per le attività del Consiglio; è il rappresentante legale della Cooperativa di fronte a terzi ed in giudizio, innanzi a qualsiasi Autorità Giudiziaria, Amministrativa e Finanziaria.

Egli ha anche facoltà di nominare avvocati e procuratori alle liti attive e passive riguardanti la Cooperativa, davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria o Amministrativa ed in qualsiasi grado di giurisdizione. Previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione che specifichi anche gli atti per i quali disporre con procura, il Presidente potrà nominare procuratori nelle persone di altri Consiglieri oppure di dipendenti con funzioni direttive.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vicepresidente - qualora sia stato nominato; in mancanza o nell'assenza di questi, a altro Consigliere designato dal Consiglio e, in mancanza di designazione, al Consigliere più anziano di età.

Il Presidente potrà delegare i poteri di firma ad altro Consigliere oppure a persone estranee al Consiglio: ma ciò soltanto per singoli atti e/o categorie di atti.

ART. 27 - Collegio dei Sindaci e controllo contabile-

Il Collegio dei Sindaci - anche monocratico - soltanto qualora normative di legge lo prescrivano come organo obbligatorio - è costituito mediante apposita delibera dell'Assemblea, nel rispetto della normativa speciale in materia di vigilanza alla cooperazione.

Il Collegio Sindacale, anche monocratico e qualora nominato, si compone di tre membri effettivi e di due supplenti, tutti in possesso dei requisiti di legge ed eletti dall'Assemblea, la quale nominerà pure il Presidente del Collegio stesso.

I Sindaci durano in carica tre anni e sono rieleggibili; scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo anno della carica.

I Sindaci devono stendere la relazione al Bilancio con l'indicazione dei criteri seguiti dal Consiglio di Amministrazione per la gestione sociale della cooperativa e formulando un principio sulla coerenza delle scelte operate con i principi di corretta amministrazione.

Il Collegio dei Sindaci esercita il controllo contabile della Cooperativa.

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 28 - Modifiche -

La Cooperativa non può modificare la propria natura di cooperativa sociale. Qualsiasi delibera in tal senso comporta l'automatica messa in liquidazione.

ART. 29 - Scioglimento -

La Cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge. In qualunque caso di scioglimento della Cooperativa, l'Assemblea con la maggioranza sopra stabilita nominerà uno o più liquidatori, preferibilmente fra i soci con indicazione di quelli cui spetti la rappresentanza della Cooperativa.

Il patrimonio sociale netto risultante dal bilancio di

liquidazione previo rimborso ai soci del capitale versato, dei dividendi eventualmente maturati e rivalutati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione previsti dalla legge.

ART. 30 - Procedura di conciliazione -

I Soci sono obbligati ad esperire preventivamente una procedura di conciliazione in merito ad ogni controversia tra Soci nonché tra società e Soci quando insorgono sull'applicazione e sull'interpretazione delle disposizioni contenute nel presente Statuto o nei regolamenti e purché concernenti diritti disponibili.

Rientrano nella presente norma anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero promosse nei loro confronti, essendo la presente clausola per essi vincolante dal momento dell'accettazione del relativo incarico.

È fatto obbligo di devolvere la questione alla Camera di Commercio di Verona, conformemente agli articoli 38 e seguenti del D.Lgs. n. 5/2003.

Art. 31 - Giudizio arbitrale -

Preclusa o fallita la procedura di conciliazione, i Soci sono obbligati a rimettere a decisione arbitrale la soluzione di tutte le controversie tra Soci, nonché tra società e Soci quando insorgono sull'applicazione e sull'interpretazione delle disposizioni contenute nel presente statuto o nei regolamenti e purché concernenti diritti disponibili.

L'istanza per la nomina degli arbitri del giudizio arbitrale va rivolta al Presidente del Tribunale di Verona.

Per ogni singola controversia si provvede, con la partecipazione del Collegio e delle parti, alla redazione di un apposito atto per precisare l'oggetto della controversia, il termine per la pronuncia del lodo da parte del Collegio, nonché le norme e i termini da questo dettati, per lo svolgimento del giudizio arbitrale.

Il Collegio decide secondo diritto.

Si richiamano, in quanto compatibili, gli articoli in materia di arbitrato del D.Lgs. n. 5/2003 (titolo V, articoli da 34 a 37).

F.to Renato Ferraro

F.to Melchiorre Saraceno - L.S..

ESENTE DALL'IMPOSTA DI BOLLO. COPIA SU SUPPORTO INFORMATI-
CO CONFORME AL DOCUMENTO ORIGINALE SU SUPPORTO CARTACEO, AI
SENSI DELL'ART. 22, COMMA 1, DEL D.P.R. 82/2005, CHE SI TRA-
SMETTE AD USO REGISTRO IMPRESE.